

Al Sindaco del Comune
di Pognano (BG)

Oggetto: Domanda di inclusione nell'Albo dei PRESIDENTI DI SEGGIO
ELETTORALE, previsto dagli artt. 1 e 7 della legge 21 marzo
1990, n. 53.

Il/la sottoscritto/a
nato/a il a
residente in via n.
a POGNANO, telefono n.
e-mail:
di professione
in possesso del titolo di studio di
conseguito nell'anno scolastico
presso

CHIEDE

di essere inserito/a nell'Albo delle persone idonee a ricoprire l'ufficio di
Presidente di seggio.

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, dichiara:

- 1) di essere cittadino/a italiano/a;
- 2) di godere dei diritti politici e di essere elettore/trice del Comune di
Pognano;
- 3) di essere iscritto/a nell'albo professionale.....;
- 4) di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a o di essere stato/a
condannato/a a una pena che comporti l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici
direttivi e di non avere in corso provvedimenti penali;
- 5) di avere fatto parte dei seggi elettorali in precedenti consultazioni in
qualità di
- 7) di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 38 del
D.P.R. n. 361/1957 e art. 23 del D.P.R. n. 570/1960 (a tergo
elencati).

Pognano, _____

In fede

.....

D.P.R. n. 361/1957

Art. 38. - Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 40. - L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate. (...)

Art. 104. - (...) Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065. (...)

Art. 108. - Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da euro 309 a euro 516. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali."

Art. 119.

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

(Per effetto di interpretazione autentica, legge n. 69/1992, i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote aggiuntive all'ordinario stipendio mensile ovvero a riposo compensativo per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali).

D.P.R. n. 570/1960

Art. 23. - Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.